

Pubblicato il 23/01/2026

N. 01361/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01203/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2021, proposto da Martino Amendola, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Donata Tortorici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Eta Energy S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Buonanno in Roma, via Cola di Rienzo n. 271;

per l'annullamento

- del provvedimento, prot. GSEWEB/P20200530856 del 7 novembre 2020, con cui il GSE ha rigettato la richiesta di incentivi D.M. 16. Febbraio 2016 nonché, per quanto d'interesse, di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso con quello sopra indicato e la conseguente concessione

degli incentivi di cui alla richiesta di identificata con il codice CT00398006 del 30 giugno 2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti – sig. Martino Amendola e la società Eta Energy S.r.l., – hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, all'uopo allegando e deducendo:

- che in data 1.7.2020, il sig. Gerardo Amendola, quale soggetto responsabile, ha richiesto di accedere all'incentivo previsto per il seguente intervento: (2C) Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di *solar cooling* (4,22 mq), dando mandato alla società Eta Energy ad operare, con delega all'incasso;

- che a seguito di scambio documentale, il G.S.E. con comunicazione del 3.10.2020 di preavviso di rigetto, rappresentava “*che il documento allegato alla richiesta di concessione degli incentivi riporta un volume nominale dell'accumulo termico difforme rispetto a quanto riportato sulla targa del sistema factory made (272 litri invece di 300 litri). Tale condizione non permette di identificare il prodotto installato rispetto a quanto riportato dalle analisi dei test report Nr. S211OPEN, Nr. S212EN del 21.11.2016 e da cui consegue il certificato 011-7S2720A e non risulta essere stato trasmesso alcun documento rilasciato dall'Ente di certificazione colto a chiarire il rilievo emerso*” (doc. 5);

- parte ricorrente presentava le proprie osservazioni in data 8.10.2022, evidenziando che il riferimento ai 272 litri sulla targa è relativo esclusivamente ai litri utili, oltre ad un volume di litraggio di 10 litri riferito alle sue intercapedini ed ai suoi tubi di raccordo, mentre il sistema installato (Kit solare Unical SOLECO 300 Bollitore Solare Sammler SV300) ha una capacità nominale di 300 litri e risulta avere conseguito il certificato Solar Keymark 011-7S2720A (doc. 6);

- che, nonostante tali osservazioni corredate dai documenti giustificativi, peraltro già depositati in sede di richiesta di accesso agli incentivi ed integrati con le osservazioni di cui innanzi, il G.S.E. ha comunicato, in data 7.11.2021, il rigetto della richiesta relativa all'intervento;

Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l'erroneità e l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:

1) *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 2.3 lett. a) e b) dell'Allegato 1 al D.M. 16.02.2016. Nullità per violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione ed illogicità manifesta”*, in quanto il GSE, in violazione del DM 16.2.2016, non avrebbe considerato che l'impianto solare oggetto di incentivazione è in possesso della certificazione Solar Keymark e rispetta pertanto i requisiti di accesso ivi previsti;

2) *“Nullità per violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione ed illogicità manifesta. Carenza di adeguata istruttoria”*, in quanto il G.S.E. avrebbe erroneamente assunto una non corrispondenza tra il volume nominale e quanto riportato sulla targa del prodotto installato, senza considerare i volumi dei collettori, come evincibile dalla documentazione del produttore e dalla tipologia dell'impianto “a intercapedine” e senza svolgere una dovuta e più approfondita istruttoria.

In forza delle descritte ragioni, chiedeva l'annullamento del diniego e la condanna del GSE al riconoscimento degli incentivi.

2. Si costituiva il G.S.E. in data 12.2.2021, depositando documentazione il 28.3.2025 in vista dell'udienza di merito.

3. All’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a., tenutasi da remoto il 9.5.2025, la Sezione disponeva incombenti istruttori a carico del G.S.E., che adempieva con relazione depositata il 19.6.2025.

4. Con memoria depositata il 28.10.2025, in vista della successiva udienza di discussione, il G.S.E. insisteva per il rigetto del ricorso.

5. All’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a., tenutasi da remoto il 28.11.2025, come da verbale d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, nell’ambito del presente giudizio, viene all’esame del Collegio il ricorso proposto da parte ricorrente per l’annullamento del provvedimento Prot. GSEWEB/P20200530856 del 07.11.2020 con cui il G.S.E. ha rigettato la richiesta di incentivi ai sensi del D.M. 16.02.2016, per l’installazione di un collettore solare termico presso la propria abitazione.

2. Il ricorso si rivela fondato limitatamente alla domanda annullatoria.

2.1. Risulta in particolare fondato – con valore assorbente – il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha lamentato un difetto di istruttoria e una carenza motivazionale del diniego impugnato.

Invero, le emergenze istruttorie documentali – acquisite agli atti di causa anche a seguito dell’ordinanza istruttoria del 15.5.2025, n. 9377 – hanno consentito di accertare che effettivamente la odierna ricorrente, nel termine concesso dal preavviso di rigetto per le osservazioni, ha depositato elementi idonei a consentire al G.S.E. di verificare la corrispondenza del prodotto installato con la certificazione *solar keymark* depositata (011-7S2720A) con l’istanza, in quanto riconducibile al sistema factory made UNICAL, corrispondente al prodotto della SAMMLER (“A308”), cui la certificazione è riferibile.

Tale conclusione si poggia sulle seguenti evidenze.

In riscontro al preavviso di rigetto (v. supra, par. 1 in Fatto), il ricorrente deduceva:

- che la capacità nominale del prodotto istallato è pari a 300 lt., che corrisponde a quella riportata nella scheda del modello “Unical 300”; la targa indica invece i volumi utili di acqua (272) cui bisogna aggiungere i dieci litri dei collettori (totale 282) (*“I litri riportati sulla certificazione fanno riferimento a quelli totali contenuti nel sistema (litri utili + intercapedine per lo scambio) mentre quelli riportati sulla targa, come specificato, sono litri utili e non totali.”*; v. comunicazione dell’8.10.2020);
- che la certificazione del produttore Sammler (cui è riferita la certificazione keysolar) deve essere considerata anche in relazione al prodotto istallato dal ricorrente, alla luce della dichiarazione del produttore per cui tale modello è *“tecnicamente e prestazionalmente”* equivalente al prodotto Unical (v. dichiarazione UNICAL del 29.9.2016 e Sammler del 20.7.2015, allegate alla comunicazione 8.10.2020);
- che tra i documenti allegati alla istanza, ad ulteriore supporto delle dichiarazioni anzidette, risulta la scheda prodotto del collettore Sammler A308, da cui si evince un volume utile del sistema pari a 282 litri (corrispondenti al volume complessivo del sistema e dei collettori riportati sulla targa del prodotto istallato dal ricorrente; cfr. pag. 14 del doc. *“asseverazione tecnico abilitato”* prodotto dal G.S.E. il 28.3.2025), che in base ai criteri di identificazione della energia termica determinava il valore più prossimo di 300 litri (rispetto all’intervallo 250-300), come indicato nella istanza.

Il provvedimento di diniego non si sofferma su tali elementi, ma persiste nel riprodurre il rilievo di cui al preavviso di rigetto, per cui mancherebbe la corrispondenza tra i volumi utili indicati sulla targa e la capacità nominale (invero, il provvedimento impugnato motiva il rigetto sul seguente determinante rilievo: *“il documento allegato alla richiesta di concessione degli incentivi riporta un volume nominale dell’accumulo termico difforme rispetto a quanto riportato sulla targa del sistema factory made (272 litri invece di 300 litri). Tale condizione non permette di identificare il prodotto installato rispetto a quanto riportato dalle analisi dei test report”*

Nr. S211OPEN, Nr. S212EN del 21/11/2016 e da cui consegue il certificato 011-7S2720A e non risulta essere stato trasmesso alcun documento rilasciato dall'Ente di certificazione volto a chiarire il rilievo emerso”).

Al contrario, le risultanze agli atti – come evidenziato – dimostravano l'equivalenza dei prodotti e la presenza di un volume utile (appunto pari a 282 litri complessivi) incentivabile ai sensi del D.M. 16.2.2016.

2.2. Ciò è del resto confermato anche dal riscontro che il G.S.E. deposita in adempimento alla ordinanza istruttoria n. 9377/2025.

La relazione, infatti, dà atto della presenza di nuovi elementi che consentirebbero di accogliere l'istanza di parte ricorrente, in quanto idonei a chiarire la corrispondenza del prodotto installato con quello oggetto della certificazione. Si tratterebbe, in particolare, della dichiarazione dell'ente di certificazione per cui: “Nel trascrivere i litri sul portale (pur non essendo specificato sullo stesso la tipologia) si commetteva l'errore di riportarli facendo riferimento al nome del modello. La certificazione allegata è relativa al modello di sistema installato. I litri riportati sulla certificazione fanno riferimento a quelli totali contenuti nel sistema (litri utili + intercapedine per lo scambio) mentre quelli riportati sulla targa, come specificato, sono litri utili e non totali”. Secondo il G.S.E., quindi, “La documentazione allegata alla PEC conteneva elementi di novità rispetto a quella inviata dal richiedente durante tutta la fase di qualifica, che potenzialmente poteva rendere la medesima istanza di incentivi accoglibile se non fosse stata riscontrata l'anomalia di seguito rappresentata”.

2.3. Ad avviso del Collegio, il G.S.E. avrebbe potuto raggiungere le medesime conclusioni anche ad esito dell'esame della documentazione allegata all'istanza e a seguito dei chiarimenti forniti con il preavviso di rigetto, da cui emergeva non solo la corrispondenza dei Modelli UNICAL e Sammler, ma anche la presenza di un volume utile di 282 litri, idonea a dirimere i dubbi sollevati in merito alla corrispondenza tra il valore nominale della certificazione e quello effettivo del prodotto (come, anche riportato nella citata relazione del G.S.E.

del 19.6.2025, per cui “essendo il litraggio da considerare pari a 282 litri, secondo i citati criteri di identificazione del QL, era corretto prendere quello in corrispondenza ai 300 litri, poiché questo (cioè il valore di carico termico di 300 litri /giorno) è il più prossimo tra quelli a disposizione (cioè in corrispondenza dei 250 litri e 300 litri) rispetto al litraggio istallato (282 litri)” ; cfr. p. 9, nt. 7).

Non appare rilevante, ai fini della decisione del caso di specie, la circostanza menzionata dal G.S.E. nella sua relazione circa il fatto che nella dichiarazione dell’ente certificatore (utile a comprovare la corrispondenza anzidetta) vi sia una frase non presente in altre analoghe dichiarazioni del medesimo ente. Come lo stesso G.S.E. condivisibilmente riconosce, “la presenza o meno della citata frase nulla cambia rispetto al contenuto della dichiarazione fatta dal laboratorio SPF e del significato che la stessa assume negli ambiti di qualifica delle istanze in Conto Termico per i medesimi kit installati (rendendole di fatto incentivabili)” (relazione, cit., p. 9).

2.4. Pertanto, sulla base delle argomentazioni che precedono, il Collegio ritiene quindi fondato il secondo motivo di ricorso, visti gli elementi agli atti da cui – anche prima della ulteriore certificazione depositata in sede di ricorso in autotutela - era possibile ricavare la corrispondenza tra il modello istallato e quello della certificazione prodotta, tenuto conto dei litri di volume della intercapedine, non tenuti in considerazione dal provvedimento di rigetto (e sui quali il provvedimento finale non replica, a seguito degli elementi prodotti in risposta al preavviso ex 10-bis l. n. 241/1990).

2.5. Non può invece essere accolta la domanda di accertamento della spettanza del beneficio, alla luce della sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa o tecnica, ai sensi dell’art. 34, co. 1, c.p.a. (cfr. Cons. St., Ad.plen. n. 15/2011 e, in ultimo, TAR Lazio, III-ter, n. 10488/2025).

3. Tenuto conto dell’accoglimento solo parziale della domanda e delle peculiarità del caso di specie, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento di rigetto della richiesta di concessione degli incentivi identificata con il codice CT00398006 del 01.07.2020 (Prot. GSEWEB/P20200334453).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Giuseppe Grauso, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO